



ORIGINALE



CITTÀ DI CHIARAVALLE CENTRALE

Provincia di Catanzaro

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO CON I POTERI del CONSIGLIO COMUNALE

n. 11 del 13/07/2015

Oggetto: Approvazione regolamento per la disciplina delle concessioni cimiteriali.

L'anno **duemilaquindici** il giorno **tredici** del mese di **luglio** alle ore **11.30**, presso la Residenza Municipale, in assenza della D.ssa Costanza PINO, Commissario Straordinario, per la provvisoria Amministrazione dell' Ente, assume la Presidenza il Sub-Commissario Vicario Dott. Francesco GIACOBBE, nominato con decreto del Prefetto di Catanzaro n. 35962 del 12/04/2015, che adotta la presente deliberazione, avvalendosi delle attribuzioni di competenza del Consiglio Comunale, ai sensi ed in conformità dell'art. 42 del D.lgs. 267/2000

Con l'assistenza del Segretario Comunale D.ssa Maria Vittoria PASTORE.

IL Sub -COMMISSARIO VICARIO

Vista la proposta di deliberazione del responsabile del Settore tecnico, allegata alla presente di cui forma parte integrante e sostanziale, avente ad oggetto: **“Approvazione regolamento per la disciplina delle concessioni cimiteriali”**;

- Ritenuto doverla approvare integralmente in ogni sua parte;

Visti i preventivi pareri di regolarità tecnica e contabile, espressi dai Responsabili del Settore ai sensi dell'art. 49, comma 1, e 147/bis, comma 1, del D. Lvo n. 267/2000;

Visti:

- Lo Statuto Comunale;
- Il TUEL n. 267/2000 e s.m.i.;

DELIBERA

1. di approvare integralmente in ogni sua parte la proposta di deliberazione del Responsabile del Settore tecnico allegata alla presente di cui forma parte integrante e sostanziale, avente ad oggetto: **“Approvazione regolamento per la disciplina delle concessioni cimiteriali”**;

2. stante l'urgenza, dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. L.vo n. 267/2000;

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Oggetto : Approvazione Regolamento per la disciplina delle concessioni cimiteriali.

Il Responsabile del Settore Tecnico

Premesso che :

- ✓ questo Ente è dotato di un Regolamento, relativo alla disciplina delle concessioni cimiteriali, approvato con deliberazione n. 98 del 12.10.1933 e successivamente modificato con deliberazioni n. 11 del 10.02.1938 e n. 38 del 4.12.1943 (*deliberazioni approvate dalla G.P.A., rispettivamente, nelle sedute del 12.03.1938 al n. 6904 Div. San. e del 25.02.1944 al n. 1774 Div. San.*);
- ✓ il predetto Regolamento non risulta adeguato alla vigente normativa, statale e regionale, che disciplina la materia;
- ✓ si è provveduto a redigere, in ossequio alla vigente normativa, un nuovo Regolamento per la disciplina delle concessioni cimiteriali;

ciò premesso;

Visto il D.P.R. 10.09.1990, n. 285 (*Regolamento di Polizia Mortuaria*);

Vista la Legge 30.03.2001, n. 130 (*Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri*);

Visto il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

propone

1. Di approvare, per i motivi di cui in premessa e che qui si intendono integralmente riportati, il Regolamento per la disciplina delle concessioni cimiteriali (*allegato "A"*).
2. Di stabilire in € 400,00 il canone ventennale per il rinnovo delle concessioni.
3. Di dichiarare la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134 – comma 4 – del D.Lgs. n. 267/2000, immediatamente eseguibile.

Il Responsabile del Settore Tecnico
geom. Giuseppe Stefano Gullì



PARERI
(D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 49)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE SETTORE TECNICO AD OGGETTO:
Approvazione regolamento per la disciplina delle concessioni cimiteriali

Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla sola regolarità tecnica della proposta
Addì ,



IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
Geom. Giuseppe Stefano GULLI'

Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla sola regolarità contabile della proposta
Addì ,



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



Città di Chiaravalle Centrale
Provincia di Catanzaro

<<>>

Regolamento Comunale

per la disciplina delle

Concessioni Cimiteriali

INDICE

Art. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Art. 2 – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 3 – DURATA DELLE CONCESSIONI

Art. 4 – MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE

Art. 5 – DIRITTO D’USO DELLE SEPOLTURE

Art. 6. – SUBENTRI NELLA TITOLARITÀ DELLE CONCESSIONI

Art. 7 – RINUNCIA

Art. 8 – ESTINZIONE

Art. 9 – REVOCA

Art. 10 – DECADENZA

Art. 11 – PROCEDURE

Art. 12 – NORME TRANSITORIE

ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento disciplina le concessioni di aree e manufatti destinati alle sepolture private nel cimitero comunale di Chiaravalle Centrale.

ART. 2 – DISPOSIZIONI GENERALI

1. La concessione cimiteriale, essendo il cimitero soggetto al regime dei beni demaniali ex art. 824 del C.C., attribuisce al concessionario il diritto d'uso temporaneo di una sepoltura o di un'area, lasciando integro il diritto di proprietà del Comune.
2. I manufatti costruiti da privati su aree oggetto di concessione, allo scadere della concessione o in caso di rinuncia o di decadenza, divengono di proprietà del Comune ai sensi di quanto dispone l'art. 953 del Codice Civile.
3. Ogni concessione del diritto d'uso di aree e manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della stessa e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare l'atto deve indicare :
 - la natura della concessione e la sua identificazione, l'indicazione del numero dei posti salma realizzati o realizzabili;
 - la durata e la decorrenza, che coincide con la data di stipulazione dell'atto di concessione;
 - la/le persona/e, o nel caso di enti o collettività il legale rappresentante pro-tempore, concessionaria/e;
 - per le cappelle private le salme destinate ad esservi raccolte o i criteri per la loro precisa individuazione;
 - gli obblighi ed oneri cui è sottoposta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza.
4. Il Comune può concedere in uso aree e manufatti a privati ed Enti per la realizzazione di sepolture, sia a sistema di tumulazione che di inumazione, nei limiti previsti dal PRC (*Piano Regolatore Cimiteriale*). Fino all'adozione del PRC le aree sono individuate con apposito atto del Consiglio Comunale.
5. Le concessioni in uso di manufatti costruiti dal Comune riguardano sepolture individuali (*loculi, ossari, cellette cinerarie*).
6. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento di un canone e, nel caso di concessione di area, ad ulteriore versamento di un deposito cauzionale a garanzia della costruzione dei monumenti e del risarcimento di eventuali danni alla proprietà comunale, i cui importi sono determinati con atto della Giunta Comunale.

ART. 3 – DURATA DELLE CONCESSIONI

1. Fatto salvo quanto previsto per le pregresse concessioni perpetue, condizione questa da dimostrare con l'esibizione della necessaria documentazione probatoria, tutte le concessioni sono a tempo determinato e decorrono dalla data di stipula della concessione o dalla data della sepoltura riportata sulle relative lapidi.
2. La durata di ogni tipo di concessione è la seguente :
 - 99 anni, per le aree destinate alla costruzione di tombe di famiglia o cappelle;
 - 20 anni per i loculi ;
 - 20 anni per ossari e cellette cinerarie.
3. L'avente diritto può richiedere, nell'ultimo anno della concessione e comunque prima del compimento del suo termine di scadenza, previo pagamento della tariffa vigente per quella tipologia al momento della richiesta, il rinnovo della stessa per quanto riguarda :
 - i loculi per un periodo di 20 anni;
 - gli ossari e cellette cinerarie per 20 anni.
4. Entro il 30 Giugno di ogni anno il Comune provvede all'apposizione nei cimiteri di appositi avvisi indicanti le concessioni in scadenza entro il 31 dicembre. Qualora nessuno entro la stessa data ne chieda il rinnovo, il

Comune provvede autonomamente a liberare i loculi le cui concessioni risultano scadute, collocando i resti mortali nell'ossario comune.

ART. 4 – MODALITA' DI ASSEGNAZIONE

1. La sepoltura privata in loculo può essere concessa solo in occasione di un decesso; quella negli ossari/cinerari solo in presenza di resti o ceneri.
2. La concessione per futura sepoltura può avvenire nel caso di persone di età superiore a 75 anni, residenti nel comune di Chiaravalle Centrale in stato di solitudine, a seguito di dichiarazione del richiedente di non avere coniuge e figli in vita. Nella stessa dichiarazione il concessionario dovrà indicare colui o coloro che dovranno occuparsi della sua tumulazione ed essere perciò informati della concessione acquisita.
3. In caso di decesso antecedente al 75 esimo anno di età da parte di un coniuge, si consente all'altro di prenotare un loculo adiacente, ove disponibile, a quello del defunto.
4. Le ulteriori modalità di rilascio delle concessioni cimiteriali, salvo quanto disposto dal precedente comma 1, in ordine anche a tombe di famiglia ovvero a vecchi sepolcri recuperati per decadenza, vengono stabilite dal Responsabile del Settore nel rispetto delle direttive impartite dalla Giunta e potrà essere fatto ricorso al bando pubblico di assegnazione secondo modalità articolate di garanzia e trasparenza.

ART. 5 – DIRITTO D'USO DELLE SEPOLTURE

La titolarità del diritto d'uso spetta secondo la seguente disciplina.

1. Nelle aree destinate alla costruzione di cappelle private, concesse a persone fisiche, il diritto d'uso è riservato ai concessionari e dei loro familiari; in quelle concesse ad enti, il diritto d'uso è riservato alle persone contemplate dal relativo ordinamento e dall'atto di concessione. Può essere consentito, su richiesta dei concessionari, la tumulazione di salme di persone che risultino essere state con loro conviventi, nonché di salme di persone che abbiano acquisito speciali benemerenze nei confronti dei concessionari.
2. Nei loculi il diritto d'uso spetta a :
 - a. persone decedute nel territorio comunale, anche non residenti in vita nel comune;
 - b. persone residenti in vita nel comune;
 - c. persone nate nel territorio comunale, anche in mancanza dei requisiti a) e b);
 - d. coniuge o parente di primo grado di defunti già sepolti nel cimitero comunale, anche in mancanza dei requisiti a), b) e c);
 - e. coniuge o parente di primo grado di persona nata o residente nel Comune di Chiaravalle Centrale;
 - f. coniugi o parenti di primo grado, entrambi già sepolti nel cimitero di Chiaravalle Centrale, allo scopo di consentire la sepoltura contigua delle salme subordinatamente alla retrocessione al Comune dei loculi liberati.
3. Gli ossari e le cellette cinerarie raccolgono, di norma, i resti mortali e le ceneri di una sola persona. Tuttavia, per i parenti fino al secondo grado e per i coniugi, è ammesso l'abbinamento dei resti mortali e delle ceneri. In tale caso dovrà essere versata al Comune per l'ulteriore diritto una somma stabilita con Delibera di Giunta Comunale.

ART. 6 – SUBENTRI NELLA TITOLARITA' DELLE CONCESSIONI

1. Non è consentito alcun trasferimento totale o parziale, mediante atto tra vivi, della titolarità della concessione a beneficio di chi non sia già erede legittimo. Non ha pertanto validità nei confronti della Pubblica Amministrazione alcun patto o atto che preveda cessioni a terzi di diritti d'uso della concessione.

2. Alla morte del concessionario subentrano gratuitamente nella titolarità della concessione i suoi eredi, i quali sono tenuti a denunciare con comunicazione scritta questa loro qualità al Settore Tecnico entro un anno dalla morte del concessionario, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione. Gli aventi diritto, nella stessa comunicazione, devono altresì designare uno di essi che assuma verso il Comune gli obblighi inerenti la concessione .

ART. 7 – RINUNCIA

1. E' riservata al Comune la facoltà di accettare la rinuncia di concessione cimiteriale, che è possibile nel caso in cui la sepoltura sia stata precedentemente liberata, da salme, resti o ceneri presenti, a carico degli aventi titolo.
2. La richiesta comporta il riconoscimento, in favore dei retrocedenti, del rimborso di una somma secondo le seguenti modalità :
 - a. rimborso del 90% in caso di rinuncia entro un anno dalla data di tumulazione (*nel caso di estumulazioni*) o del contratto (per le concessioni a vita);
 - b. rimborso dell'80% in caso di rinuncia dopo il primo anno ed entro due anni;
 - c. rimborso del 70% in caso di rinuncia dopo il secondo anno ed entro tre anni;
 - d. rimborso del 60% in caso di rinuncia dopo il terzo anno ed entro i quattro anni;
 - e. rimborso del 50% in caso di rinuncia dopo il quarto anno ed entro cinque anni;
 - f. decorsi cinque anni dalla tumulazione (*nel caso di estumulazioni*) o dalla data del contratto (per le concessioni a vita) non si darà luogo ad alcun rimborso.
3. L'importo della nuova concessione è corrispondente alla tariffa di concessione in vigore al momento della richiesta.
4. La retrocessione dei loculi assegnati in concessione perpetua, condizione questa da dimostrare con l'esibizione della necessaria documentazione probatoria, non dà luogo ad alcun diritto di rimborso.

ART. 8 – ESTINZIONE

1. Le concessioni cimiteriali si estinguono per scadenza del termine di durata della concessione o per la soppressione del cimitero fatto salvo, in questo ultimo caso, quanto disposto dall'art. 98 del D.P.R. n. 258/90.
2. Gli aventi diritto, nel caso di concessioni di aree per sepolture per famiglie e collettività, prima della scadenza del termine di durata, possono chiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.
3. Qualora gli aventi titolo, alla scadenza del termine, non dispongano per la collocazione delle salme, resti o ceneri, il Comune provvederà collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune.

ART. 9 – REVOCA

1. E' facoltà dell'Amministrazione Comunale di ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso non perpetuo, quando ciò sia necessario per ampliamento, modifica topografica del cimitero o per altri motivi di rilevante interesse pubblico.
2. Verificandosi i casi di cui al comma precedente, previo accertamento dei presupposti da parte del Comune, la concessione viene revocata con provvedimento del Responsabile del Settore e verrà concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originale concessione, di

un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall'Amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.

3. Del provvedimento assunto verrà data comunicazione, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme, al concessionario (*ove noto*) mediante raccomandata A.R. almeno 30 giorni prima. Nel caso il concessionario non sia noto, si procederà alla pubblicazione dell'atto di revoca nell'albo comunale ed in quello cimiteriale per il periodo di 30 giorni.

ART. 10 – DECADENZA

1. La decadenza della concessione, anche di natura perpetua, viene dichiarata nei seguenti casi :
 - a. quando la sepoltura individuale non è stata occupata da salma, resti o ceneri, per i quali era stata presentata richiesta, entro 30 giorni rispettivamente dal decesso, esumazione o estumulazione, cremazione, salvo comprovati casi di forza maggiore;
 - b. in caso venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
 - c. in caso di mancata comunicazione del subentro nei modi e tempi previsti dagli articoli precedenti;
 - d. quando la sepoltura risulti in stato di abbandono per incuria o morte degli aventi diritto, o quando non siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura;
 - e. per inosservanza delle disposizioni relative alla presentazione del progetto e alla costruzione delle opere entro i termini fissati dalla concessione;
 - f. per inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.
2. La pronuncia della decadenza della concessione, è subordinata alla diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili. In caso di irreperibilità, la diffida verrà pubblicata nell'albo pretorio comunale ed in quello cimiteriale per la durata di 30 giorni consecutivi.
3. La dichiarazione di decadenza compete, previo accertamento istruttorio, al Responsabile del Settore.
4. Il Responsabile del Settore, pronunciata la decadenza della concessione, disporrà (*se del caso*) la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune e la demolizione delle opere od il loro restauro a seconda dello stato delle cose, restando i materiali e le opere nella piena disponibilità del Comune.

ART. 11 – PROCEDURE

1. I procedimenti finalizzati al rilascio delle concessioni cimiteriali, disciplinate dal presente regolamento sono di competenza del Settore Tecnico.
2. La richiesta di concessione deve contenere l'indicazione della persona o della famiglia cui la sepoltura è destinata ed il vincolo di parentela se il richiedente è diverso e di eventuali spese contrattuali. Alla stessa deve essere allegata l'attestazione dell'avvenuto pagamento del canone di concessione.
3. La concessione, regolata da un contratto tipo il cui schema è adottato con atto del Responsabile del Settore, viene rilasciata per quanto attiene loculi, ossari e cinerari, in seguito all'assegnazione del manufatto, entro 30 giorni dall'istanza, mentre per quanto attiene le cappelle entro 60 giorni dall'assegnazione dell'area.

ART. 12 – NORME TRANSITORIE

1. In sede di prima applicazione e ai fini della regolarizzazione delle situazioni pregresse è considerato "concessionario di fatto":

- a. il parente più prossimo del defunto tumulato nel loculo oggetto di concessione scaduta o oggetto di concessione in favore di un soggetto diverso;
 - b. il soggetto munito di ricevuta attestante il versamento del prezzo di concessione in data antecedente all'adozione del presente regolamento;
 - c. il soggetto che, in assenza di altre prove documentali di vecchie concessioni, attesti mediante dichiarazioni sostitutive di atto notorio rese ai sensi del D.P.R. 445/2000, il proprio diritto acquisito fatta eccezione per i pagamenti che potranno essere attestati solo mediante presentazione della ricevuta di versamento.
2. Il Settore competente attiva d'ufficio, nei casi di cui al comma precedente relativi a loculi occupati, la procedura di voltura della concessione del loculo in favore del concessionario di fatto mediante :
 - a. pubblicazione all'albo pretorio per 30 giorni, nonché presso il cimitero comunale dell'elenco dei loculi per i quali si intende attivare la voltura in favore di un concessionario di fatto;
 - b. dichiarazione del Responsabile del Procedimento dell'avvenuta pubblicazione ed i riacquisto d'ufficio del manufatto qualora nessuno abbia rivendicato e provato la titolarità della concessione;
 - c. stipula di un nuovo contratto di concessione in favore del concessionario di fatto con pagamento del prezzo di concessione del loculo rivalutato.
3. I manufatti privi di ogni riferimento, che consenta di risalire al concessionario legale o di fatto, vengono resi pubblici tramite l'affissione dell'elenco all'Albo Pretorio e presso il cimitero per la durata di sei mesi. Alla scadenza del termine di pubblicazione i manufatti, per i quali nessuno ha rivendicato e provato il possesso, vengono dichiarati disponibili alla concessione.
4. In sede di prima applicazione del presente regolamento non si applicano le norme relative alla revoca e alla decadenza della concessione in relazione a tutte le situazioni oggetto di regolarizzazione ai sensi del comma 1.
5. In mancanza di elementi utili alla individuazione della decorrenza delle concessioni oggetto del presente articolo, si fa riferimento alla data di sepoltura della salma o in mancanza alla data del pagamento. La durata sarà fissata in ogni caso in misura pari a quella delle concessioni rilasciate e formalizzate nello stesso periodo in cui ha avuto luogo la concessione di fatto.
6. I soggetti che non aderiscono alle disposizioni regolamentari necessarie alla regolarizzazione delle rispettive posizioni, decadono da ogni diritto con conseguente revoca delle concessione.
7. Le norme del presente regolamento si applicano a tutte le concessioni in essere, fatto salvo quanto diversamente stabilito dai singoli contratti di concessione già in essere e dalle norme del presente articolo.

La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta:

IL Sub-COMMISSARIO VICARIO
(Dott. Francesco GIACOBBE)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(D.ssa Maria Vittoria PASTORE)

Prot. 7930 del 28 LUG 2015

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che il presente verbale N° 11 del 13/07/2015 ai sensi dell'art. 32, Legge 69/2009, Commi 1 e 5, viene pubblicato all'Albo Pretorio del Comune sul sito ufficiale raggiungibile al seguente indirizzo: <http://www.comune.chiaravallecentrale.cz.it/> il giorno 28 LUG 2015 per la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 124 D.Lgs 267/2000 –

Chiaravalle centrale, Lì 28 LUG 2015

Il Segretario Comunale